

## Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

## Dentro la Notizia

85/2012 OTTOBRE/7/2012 (\*) 18 Ottobre 2012

CON CIRCOLARE 8 OTTOBRE 2012, N.
40/E, L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA
CHIARITO CHE LE NUOVE REGOLE
FISCALI SULLA RESPONSABILITÀ
SOLIDALE NEGLI APPALTI,
INTRODOTTE DAL C.D. "DECRETO
CRESCITA", IN MERITO AI
VERSAMENTI, DELLE RITENUTE SUI
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E
DELL'IVA RELATIVAMENTE ALLE
PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DI
CONTRATTI DI APPALTO/

# SUBAPPALTO, <u>SI APPLICANO AI</u> CONTRATTI STIPULATI A PARTIRE DAL 12 AGOSTO 2012.

Come noto, con la conversione in Legge n. 134/2012 del c.d. Decreto Crescita (D.L. 83/2012) è stato inserito nel maxi-decreto l'art. 13-ter, rubricato "Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore", che è andato a modificare il testo dell'articolo 28, comma 35 del D.L. 223/2006, c.d. "Decreto Visco-Bersani".

Nel dettaglio il suddetto articolo stabilisce:

- per il committente e per l'appaltatore <u>l'obbligo di verificare</u> <u>l'esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui</u> <u>redditi di lavoro dipendente e dell'IVA da parte dell'appaltatore o</u> <u>del subappaltatore</u>;
- l'esclusione dalla responsabilità solidale <u>solo se</u>
  <u>l'appaltatore/committente acquisisce idonea documentazione</u>
  <u>attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo sono stati correttamente eseguiti.</u>

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DINANZI ALL'ERARIO DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE. (ART.13 TER D.L. 83/2012)

Analizziamo ora le novità introdotte in materia di responsabilità solidale negli appalti dall'entrata in vigore dell'art. 13 ter.

I soggetti coinvolti sono due: l'appaltatore e il committente.



Per quanto riguarda l'appaltatore, viene prevista la sua responsabilità solidale con il subappaltatore con riferimento «al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto».

Dunque l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento: delle ritenute sul lavoro dipendente e dell'Iva sulle prestazioni di sub-appalto.

Tale responsabilità è *limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto* e, contrariamente alla precedente versione della disposizione, *non ha più il limite temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto.* 

La responsabilità è esclusa qualora i versamenti, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati regolarmente effettuati. A tal fine l'appaltatore deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti.

La documentazione può essere rilasciata "*anche*" tramite un'asseverazione resa da un:

- > CAF Imprese;
- professionista abilitato, ex art. 3, comma 3, lett. a), DPR n. 322/98 (Consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale).

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione.



Per il committente è prevista la medesima responsabilità solidale, in merito al versamento delle ritenute fiscali a carico dei dipendenti e dell'IVA.

Pertanto, anche il committente deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, la documentazione da quest'ultimo resa, comprovante che i suddetti versamenti, scaduti alla data del pagamento, sono stati regolarmente effettuati dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

Anche il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione.

#### **CAMPO D'APPLICAZIONE**

Il legislatore ha precisato al comma 28-ter che queste regole *si applicano* agli appalti conclusi da soggetti Iva e, in ogni caso, dai soggetti degli articoli 73 e 74 Ires (società, enti commerciali e non, pubbliche amministrazioni, ecc.) con l'esclusione delle stazioni appaltanti dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006).

#### I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n.40/E dell'8 ottobre ha precisato:

 l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di responsabilità solidale e le tipologie di contratti di appalto/subappalto per le quali trova applicazione la norma in oggetto; • le caratteristiche della certificazione che attesta la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell'IVA.

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Nella citata Circolare n. 40/E, *l'Agenzia delle Entrate chiarisce che <u>le</u> disposizioni contenute nell'articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.* 

In merito invece alla decorrenza del termine per la richiesta della documentazione attestante la regolarità dei versamenti fiscali (id: ritenute sui redditi lavoro dipendente e IVA), da parte dell'appaltatore e subappaltatore, l'Agenzia precisa che il committente/appaltatore deve richiedere, a partire dall'11.10.2012, la documentazione attestante la regolarità dei suddetti versamenti effettuati.

La suddetta data dell'11.10.2012 è stata individuata poiché la norma introduce, sia a carico dell'appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, e pertanto si deve ritenere che, in base **all'articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000** (*c.d. Statuto del contribuente*), tali adempimenti siano esigibili solamente a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

#### **CARATTERISTICHE DELLA CERTIFICAZIONE**

Nella Circolare n. 40/E in esame l'Agenzia precisa che <u>la certificazione</u> <u>di regolarità dei versamenti</u> effettuati dall'appaltatore/subappaltatore <u>può essere rilasciata</u> oltre che tramite un'asseverazione resa dal responsabile di un CAF Imprese/professionista abilitato <u>anche tramite una dichiarazione sostitutiva resa direttamente dall'appaltatore / subappaltatore ai sensi del DPR n. 445/2000.</u>

#### Ad maiora

### IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC